

Genesi ed illustrazione del DPR 151/2011, con particolare riferimento alle nuove procedure

Ministero dell'Interno

**Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e
della Difesa Civile**

**Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza
Tecnica**

Ing. Francesco Notaro



Premessa

attuazione del Dl.vo 8 marzo 2006 n. 139:

- ❖ un nuovo “DPR 37/98”: “regolamento di disciplina dei procedimenti relativi alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e alla verifica delle condizioni di sicurezza antincendio”
- ❖ individuazione delle attività soggette alle visite e controlli di prevenzione incendi

Premessa

modifiche all'art. 19 della Legge 241/90, introdotte con la Legge 122/2010



segnalazione certificata di inizio attività
"SCIA"

d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.




Regolamento SUAP

attuazione del taglia oneri e del "Piano per la semplificazione amministrativa 2010-2012"



ridurre, di almeno il 25%, gli oneri burocratici a carico di cittadini e imprese



Premessa

Facendo proprio il principio di proporzionalità viene perseguito un duplice obiettivo:

- rendere più snella e veloce l'azione amministrativa
- rendere più efficace l'opera di controllo dei Comandi provinciali, dando la possibilità di concentrare la gran parte delle verifiche tecniche sulle attività con rischio di incendio più elevato

Premessa

Meno carte più sicurezza

Procedure semplificate
per la prevenzione incendi

Si, ma maggiore impegno per tutti.

- Imprenditori
- Professionisti
- Pubblica Amministrazione



Novità

Cambiano le attività soggette:

- Abrogati dm 16/2/82 (attività soggette) e dPR 689/59 (tabelle A e B)
- Nuova tabella attività Allegato I del dPR 151/2011
- Esclusione attività a rischio di incidente rilevante art. 8, dlgs 334/99

Cambiano le procedure:

- Abrogato dPR 37/98 (procedure)
- Modificato dlgs 139/2006 (testo unico VVF)
- Modificato dPR 380/2001 (abrogato CPI a vista)
- Nuove procedure nel dPR 151/2011
- In attesa: nuovi dm procedure e tariffe, abrogazione dm 4/5/98



Nuovo elenco delle attività soggette


nuovo elenco di attività soggette al controllo (con abrogazione anche delle vecchie tabelle di cui al DPR 26 maggio 1959 n. 689);

L'elenco è riportato nell'allegato I del nuovo regolamento ed è suddiviso in 3 categorie proporzionate in base alla complessità:

- a) Attività semplici
- b) Attività mediamente complesse
- c) Attività complesse



Novità procedure: Procedimenti proporzionati in base alla complessità dell'attività

- 
- A. Attività semplici: applicazione dei principi della SCIA e visite a campione successive
 - B. Attività mediamente complesse: Esame del progetto entro 60 giorni; Comunicazione di inizio attività e visite a campione (con potere di sospensione e possibilità di prescrizioni)
 - C. Attività complesse: Esame del progetto entro 60 giorni; Comunicazione di inizio attività e visita certa



Novità Allegato I

Le attività esenti


- Rispetto alla precedente normativa alcune attività, come ad esempio i vani ascensori, i montacarichi e gli stabilimenti per la produzione di pellicole cinematografiche con supporto infiammabile, sono state escluse perché considerate obsolete, non più pericolose o, comunque, riconducibili ad altre fattispecie.



Novità Allegato I

I nuovi limiti

- aziende e gli uffici con 500 persone: il nuovo limite diventa 300
- i locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1.000 mq: sono assoggettati solo se detengono quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg)



Novità Allegato I


Le nuove attività assoggettate

Si riferiscono a contesti che presuppongono situazioni di affollamento o di rischio particolarmente elevato:

- alcune infrastrutture di trasporto a elevato rischio (aerostazioni, grandi stazioni ferroviarie e marittime, interporti, grandi gallerie ferroviarie e stradali, metropolitane);
- attività a rischio specifico, quali quelle di demolizioni dei veicoli, frequentemente interessati da incendi di grandi dimensioni;
- grandi complessi terziari o per il terziario;
- strutture turistico-ricettive all'aria aperta come i campeggi e i villaggi turistici con capacità ricettiva superiore a 400 persone


Procedure





Novità del DPR 151/2011

- prima dell'inizio dell'attività, il titolare presenta una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che produce gli stessi effetti giuridici dell'istanza per il rilascio del certificato di prevenzione antincendi (CPI).
- la SCIA è corredata dalla asseverazione, dalla documentazione tecnica costituita sostanzialmente dalle certificazioni/dichiarazioni probanti ai fini antincendio e, per le attività in categoria A, dalla relazione tecnica e dagli elaborati grafici.



La documentazione

la documentazione, è rappresentata da atti "tecnico-amministrativi", comprensivi di:

- una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio con la quale il titolare dell'attività segnala l'inizio dell'attività
- un'asseverazione con la quale un tecnico abilitato attesta la conformità dell'opera alla regola tecnica e, ove previsto, al progetto approvato dal Comando provinciale
- le certificazioni e/o le dichiarazioni, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti e i componenti d'impianto rilevanti ai fini della sicurezza in caso d'incendio sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio




Casi particolari

Quando si riscontra la presenza contemporanea di attività di categoria A, B e C, il progetto, da sottoporre a valutazione, dovrà riferirsi alle sole attività B e C.

La presenza di attività di tipo A dovrà essere indicata negli elaborati e nella relazione tecnica unicamente per la valutazione di eventuali interferenze.

Successivamente, all'atto della presentazione della SCIA, la documentazione da allegare deve riguardare tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e, se non ancora in atti, anche la documentazione tecnica relativa alle eventuali attività di categoria A.



Valutazione dei progetti

- non previsto per le attività di cui alla categoria A, nemmeno in forma volontaria
- previsto solo per le attività di cui alle categorie B e C ed in caso di progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio

Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni può richiedere documentazione integrativa. La conformità degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi viene effettuata entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa



Controlli di prevenzione incendi


Per le attività di cui all'Allegato I, l'istanza per il rilascio del certificato di prevenzione antincendi, prevista dal comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è presentata, prima dell'avvio delle attività, mediante segnalazione certificata di avvio dell'attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

l'obbligo di ripresentare una nuova SCIA ricorre quando vi sono modifiche che non comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, di presentare direttamente una nuova SCIA




Controlli di prevenzione incendi

- Per le attività di cui alle categorie A e B i controlli avvengono, entro sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, mediante metodo a campione o in base a programmi settoriali. Il Comando provinciale rilascerà, a richiesta, copia del verbale della visita tecnica, che comunque dovrà essere sempre redatto
- Per tutte le attività di categoria C, il Comando effettua il controllo entro sessanta giorni. Solamente in caso di esito positivo del controllo, il Comando provinciale rilascerà entro quindici giorni il CPI.



Controlli di prevenzione incendi

Nel caso in cui, a seguito della visita tecnica, venga riscontrata la carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando può vietare la prosecuzione dell'attività e chiedere la rimozione degli eventuali effetti dannosi a meno che l'interessato non provveda a conformare la propria attività entro un termine di quarantacinque giorni.



Articolo 16 del d.lgs. 139/06, modificato dal d.P.R. 151/11

1. Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. ~~Con lo stesso decreto è fissato il periodo di validità del certificato per le attività ivi individuate.~~
2. Il certificato di prevenzione incendi è rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attività interessate, ~~a conclusione di un procedimento che comprende il preventivo esame ed il parere di conformità sui progetti, finalizzati all'accertamento della rispondenza dei progetti stessi alla normativa di prevenzione incendi, e l'effettuazione di visite tecniche, finalizzate a valutare direttamente i fattori di rischio ed a verificare la rispondenza delle attività alla normativa di prevenzione incendi e l'attuazione delle prescrizioni e degli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività medesime.~~ Resta fermo quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.
3. In relazione ad insediamenti industriali ed attività di tipo complesso, il Comando provinciale dei vigili del fuoco può acquisire, ai fini del parere di conformità sui progetti, le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso, nonché richiedere il parere del Comitato centrale tecnico scientifico di cui all'articolo 21.
4. ~~Ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi,~~ Il Comando provinciale dei vigili del fuoco, ~~oltre ad eseguire direttamente accertamenti e valutazioni,~~ acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno.



Inizio attività

La ricevuta di avvenuta presentazione della SCIA al Comando provinciale, direttamente oppure attraverso il SUAP, è titolo abilitativo all'esercizio dell'attività, ai soli fini antincendio.



Adempimenti connessi all'esercizio dell'attività

Permane l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione che devono essere annotati in un apposito registro

È stata eliminata la duplicazione, a carico delle imprese del Registro dei controlli, manutenzione, informazione e formazione del personale, in quanto già previsti dalla normativa di sicurezza nei luoghi di lavoro.



Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio

per tutte le attività, ogni cinque anni, è necessario presentare la richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio tramite una dichiarazione di conformità, corredata dalla prescritta documentazione che attesti l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio. Solo per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'Allegato I, la cadenza quinquennale è elevata a dieci anni


l'attestazione di conformità sostituisce il rinnovo del certificato e la perizia giurata prevista dal vigente regolamento.



Collegamento con il SUAP


L'articolo 9 disciplina il raccordo tra il regolamento in materia di prevenzione incendi e le disposizioni dei SUAP DPR 160/2010 che si applicano alle attività di cui all'allegato I di competenza dello sportello unico per le attività produttive.

In particolare, il comma 2 stabilisce che l'istanza presentata tramite SCIA di cui all'articolo 4, integra la trasmissione prevista all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Il comma 3 stabilisce che le attività di cui alla categoria A ricadono nell'ambito del procedimento automatizzato, di cui al Capo III del DPR suddetto, salvo i casi in cui si applica il Capo IV del medesimo decreto.



Nuovi procedimenti volontari

- Nel caso di progetti particolarmente complessi, i titolari delle attività comprese nelle categorie B e C hanno la possibilità di richiedere preventivamente al Comando provinciale il rilascio di un nulla osta di fattibilità (NOF). Il NOF si sostanzia in un parere rilasciato con riguardo a uno o più aspetti rilevanti dal punto di vista della prevenzione incendi, elaborato sulla base della valutazione di un progetto di fattibilità dell'opera.
- Le verifiche in corso d'opera per verificare la rispondenza delle opere alle disposizioni di prevenzione incendi, anche durante la loro realizzazione.




Nuovi procedimenti volontari

□ Al fine di non ostacolare il proseguimento della realizzazione dell'opera in attesa della visita tecnica da parte dei vigili del fuoco, è necessario che venga concordato con il locale Comando, in fase preliminare progettuale, un cronoprogramma delle visite, in modo da garantire la tempestività delle stesse.

□ La richiesta di NOF e la verifica in corso d'opera sono procedimenti facoltativi, ma dal momento della presentazione dell'istanza la stessa dovrà concludersi nel tempo massimo di 30 giorni.

Rimane inteso che il NOF e le verifiche in corso d'opera non sostituiscono gli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 del nuovo regolamento.



Procedimenti nel periodo transitorio

Il periodo transitorio è regolamentato dall'articolo 11 del d.P.R. 151/11 che analizza sia le fattispecie che si vengono a configurare per le nuove attività soggette, sia quelle riconducibili a procedimenti avviati con il d.P.R. 37/98 e non ancora conclusi.

a) Attività che, in virtù della nuova normativa, dovessero risultare non più soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Il Comando provinciale comunicherà ai titolari delle attività interessate che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, non risultano più soggette ai controlli di prevenzione incendi e pertanto per dette attività non esprimerà pareri di merito, rimandando comunque al rispetto della normativa tecnica di riferimento o ai criteri generali di prevenzione incendi.

b) Attività per cui, all'entrata in vigore del nuovo regolamento, il titolare abbia presentato istanza di parere di conformità ai sensi dell'articolo 2 del d.P.R. 37/98 ed il Comando non abbia ancora emesso parere.

Il Comando provinciale concluderà comunque il procedimento con l'emissione del parere che avrà gli stessi effetti di quello rilasciato, per le attività in categoria B e C, ai sensi dell'articolo 3 (Valutazione dei progetti) del nuovo regolamento.

c) Attività per cui il titolare ha acquisito il parere di conformità di cui all'articolo 2 del d.P.R. 37/98 e alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento non ha ancora completato l'opera.

Ai sensi del comma 6 dell'articolo 11 del d.P.R. 151/11, gli interessati devono espletare, prima di dare inizio all'attività, gli adempimenti di cui al comma 1 dell'articolo 4 del nuovo regolamento presentando la SCIA. Il parere di conformità ex articolo 2 del d.P.R. 37/98 terrà luogo alla valutazione del progetto ex articolo 3 del d.P.R. 151/11.

Procedimenti nel periodo transitorio

d) Attività per cui il titolare ha inoltrato la richiesta di CPI ex articolo 3 del d.P.R 37/98 e alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento il Comando non ha ancora concluso il procedimento.

d.1) Il titolare ha presentato la dichiarazione di inizio attività (DIA) ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 del d.P.R 37/98 all'atto della richiesta di CPI.

Tenuto conto che l'articolo 49 comma 4-ter della legge 122/10 prevede che “Le espressioni “segnalazione certificata di inizio di attività” e “Scia” sostituiscono, rispettivamente, quelle di “dichiarazione di inizio di attività” e “Dia”, ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia”, per questa casistica si ritiene che la presentazione della DIA ex comma 5 dell'articolo 3 del d.P.R 37/98 assolvà l'obbligo della presentazione della SCIA ex comma 1 dell'articolo 4 del d.P.R. 151/11.

Il Comando provvederà quindi alla ricatalogazione della pratica in funzione della nuova declaratoria dell'attività e della categorizzazione in A, B o C. Nei casi in cui l'attività ricadesse in categoria C dovrà essere effettuato il sopralluogo di controllo ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del d.P.R. 151/11.


In questo caso la data a cui far riferimento, anche ai fini del rinnovo, sarà quella dell'entrata in vigore del nuovo regolamento.

d.2) Il titolare dell'attività non ha presentato la dichiarazione di inizio attività (DIA) ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 del d.P.R 37/98 all'atto della richiesta di CPI.

Il Comando provvederà alla ricatalogazione della pratica in funzione della nuova declaratoria dell'attività e della categorizzazione in A, B o C e comunicherà al titolare delle attività in categoria A e B che esiste la possibilità di avvalersi, per l'esercizio dell'attività, della presentazione della SCIA ex comma 1 dell'articolo 4 del d.P.R. 151/11. In questo caso la documentazione da presentare dovrà integrare quella già in possesso al Comando.

Se l'utente intende avvalersi di tale possibilità, dovrà presentare la SCIA entro trenta giorni dalla comunicazione da parte del Comando e procederà ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del d.P.R. 151/11.

Nei casi in cui l'attività ricadesse in categoria C, ed anche nel caso in cui il titolare delle attività in categoria A o B non intendesse avvalersi della possibilità di presentare la SCIA, il procedimento verrà concluso ai sensi dell'articolo 4 del nuovo regolamento con l'effettuazione della visita tecnica, ritenendo così valida l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R 37/98.



Procedimenti nel periodo transitorio

e) L'attività è in possesso del CPI ex articolo 3 del d.P.R 37/98 con scadenza dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento.

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 11 del nuovo regolamento, alla scadenza del CPI ex articolo 3 del d.P.R 37/98, il responsabile dell'attività deve espletare gli adempimenti prescritti all'articolo 5 del d.P.R 151/11 presentando l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.

Per le attività con scadenza “una tantum” già previste dal decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982 e riportate ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'allegato I del nuovo regolamento, la presentazione dell'attestazione è scaglionata secondo un programma temporale indicato nel citato articolo 11 del d.P.R 151/11.

f) Attività esistenti, in precedenza non assoggettate ai controlli che, a seguito dell'entrata in vigore dal nuovo regolamento, risultano ora comprese nell'allegato I.

Le nuove attività inserite nell'allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del nuovo regolamento, dovranno espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore.

Pertanto entro il 6 ottobre 2012 i titolari di tali tipologie di attività dovranno aver concluso i prescritti adempimenti.